

I commercianti e i pubblici esercizi del comune chiedono di partecipare ad una sagra locale, è possibile?

La partecipazione degli operatori locali ad una sagra che si svolge sul territorio comunale è ammessa. Tale possibilità è sancita da due diversi provvedimenti regionali.

In primo luogo la **Legge Regionale 6/2010: l'art. 22 comma 9** stabilisce che *“In occasione delle fiere il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.”* Questo comma pone però alcune condizioni, accordando la possibilità di vendita su area esterna ai soli esercizi di vicinato e comunque nelle vicinanze del negozio.

Maggiori possibilità di partecipazione sono decretate dalla **dgr 5519/2016** avente ad oggetto *“Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre”*. L'apposito **paragrafo V** intitolato *“Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti”* riporta quanto segue:

“1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.

2. Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità o zona di decentramento amministrativo, ove previste. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.”

In base al comma 1 la possibilità di partecipazione alla sagra viene estesa ai pubblici esercizi oltre che ai commercianti e l'area dove svolgere l'attività non deve essere necessariamente quella di fronte all'esercizio ma può essere individuata in aree adiacenti la sagra.

Col comma 2 il Comune potrebbe anche individuare una superficie della sagra (fino al 10%) destinandola espressamente a commercianti e ambulanti che operano sul territorio comunale; per consentire l'utilizzo di un'area maggiore al 10% è necessario un accordo tra organizzatori della sagra e Comune

Restano ovviamente **fatti salvi tutti gli aspetti igienico sanitari e quelli fiscali** i cui adempimenti sono rimessi alla responsabilità degli operatori.